

# REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE .....

ADUNANZA DEL 19 giugno 1973 DI ..... CONVOCAZIONE

N. .... prot.  
 N. 3 dell'O.d.G.  
 N. 28 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea nell'anno 1973".

L'anno millenovecentosettantatré..... il giorno diciannove..... del mese di giugno..... alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica..... si è riunito il

### CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Raffaele Augelli - Vice Presidente.....

vice presidente il sig. dott. Giuseppe Matarrese .....

segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura.....

e con l'assistenza del Segretario ~~XXXXXX~~ <sup>Redigente</sup> sig. dott. proc. Pasquale Donvito.....

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Manfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano		sì	31) Papapietro sig. Giovanni		sì
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Placquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) <del>Puffi dr. rag. Emilio</del> <sup>29. Prof. Nicola</sup>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Rocneo on. Antonio	"	
15) <del>Di Ciesi sig. Michele</del> <sup>Contatore prof. Giuseppe</sup>		"	40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scarnarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino		"	44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Scioce avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarolle dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente (Si è allontanato Finocchiaro)

Il Presidente informa l'Assemblea che terzo argomento all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge "Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea nell'anno 1973".

Da la parola al relatore per la Quinta Commissione Consiliare Permanente, avv. Enzo Sorice.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo.

Ne da lettura:

Art. 1

Per soddisfare le necessità di trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in regime precario e di emergenza durante l'anno 1973, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di L. 1.900.000.000.

La Regione Puglia assumerà, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione degli esercizi afferenti alle autolinee suddette.

Approvato a maggioranza con votazione palese, con 14 astenuti.

Art. 2

Le imprese titolari dell'affidamento precario dei servizi di autolinea, potranno usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dall'Assessore ai Trasporti e Comunicazioni, i quali acclareranno le risultanze dell'effettiva gestione che dovrà essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.

Gli interventi finanziari saranno subordinati all'accertamento del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle leggi

sociali.

Le ulteriori modalità e condizioni di tali interventi saranno stabilite, ove occorra, con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dei criteri sopra fissati sentita la competente Commissione Consiliare.

Posto ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante prelevamento della somma di L. 1.900.000.000 dal capitolo 230 del bilancio 1973 "Fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali" e contemporanea iscrizione di pari importo al cap. 265 bis "Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza dei servizi di aulinnee" che con la presente legge si istituisce.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con 14 astenuti.

Il consigliere Fantasia chiede la dichiarazione di urgenza ai sensi

del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto. Posta ai voti, è approvata con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Posto ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica alla Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della

legge, a maggioranza di voti espressi ed accertati peralzata di mano, con 14 astenuti

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge "Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea nell'anno 1973", nel testo che segue composto di n. 5 articoli:

#### Art. 1

Per soddisfare le necessità di trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in regime precario e di emergenza durante l'anno 1973, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di L. 1.900.000.000.

La Regione Puglia assumerà, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione degli esercizi afferenti alle autolinee suddette.

#### Art. 2

Le imprese titolari dell'affidamento precario dei servizi di autolinea, potranno usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dall'Assessore ai Trasporti e Comunicazioni, i quali acclareranno le risultanze dell'effettiva gestione che dovrà essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.

Gli interventi finanziari saranno subordinati all'accertamento del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle leggi sociali.

Le ulteriori modalità e condizioni di tali interventi saranno stabilite, ove occorra, con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dei criteri sopra fissati sentita la competente Commissione Consiliare.

#### Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante prelevamento della somma di L. 1.900.000.000 dal capitolo 230 del bilancio 1973 "Fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali" e contemporanea iscrizione

di pari importo al cap. 265 bis "Interventi finanziari per la gestione precaria  
e di emergenza dei servizi di autolinee" che con la presente legge si istituisce.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato  
disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed  
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge  
della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura